

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.

2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere

3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere

All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.1.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 905/2022 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

Russo Ciro Tommaso, (C.F. RSSCTM55D30F839N), elettivamente domiciliato in Pompei, alla via Mazzini n.83 presso lo studio dell'avv. Francesco Manzo (C.F. MNZ FNC 58P12 L245O) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto (fax 081/8500590 e posta elettronica certificata: francesco.manzo@forotorre.it), con l'intervento del Patronato Inas, cui il ricorrente ha conferito mandato di assistenza e rappresentanza ai sensi dell'art. 1 DLCPS 29/7/1947 n.804;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rapp.to e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (DSTNNA67C56F839L) giusta procura generale alle liti per notar dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale INPS alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c avv.anna.distefano@postacert.inps.gov.it.

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.4.2022 Russo Ciro Tommaso ha proposto appello avverso la sentenza n.5963 del Tribunale di Napoli - resa in data 27.10.2021 - , in funzione di giudice del

lavoro, con cui era stata respinta la sua domanda diretta a conseguire i benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257/92 (art. 13, comma 8), in relazione al periodo lavorativo svolto dal Simioli dall'1.1.79 al 17.11.14 presso l'Aeroporto di Napoli Capodichino quale dipendente di diverse ditte appaltatrici dei lavori di pulizia.

L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione del giudice di prime cure e ha chiesto pertanto la riforma della sentenza appellata.

L'istituto appellato si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

All'odierna udienza, all'esito di trattazione scritta e in forza del disposto di cui all'art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo telematicamente depositato . L'oggetto del contendere attiene alla tempestività dell'azione giudiziale proposta in primo grado, avuto riguardo alla previsione della decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 decreto legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992.

In proposito va ribadito il principio secondo il quale le previsioni di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, a carico dell'Inps, concernono materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto dirette a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti alla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie, stante la riconducibilità dei detti enti al settore della finanza pubblica allargata (Cass. Cass. SU, n. 12718/2009).

Più in generale, si è in presenza di fattispecie di decadenza di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), qualificazione che comporta l'inderogabilità della relativa disciplina legale, l'irrinunciabilità e la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice (cfr in tal senso Cass. 2008/7148).

Trattasi, dunque, di istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (vedi da ultimo Cass. 19 marzo 2014 n. 6331).

Costituisce, peraltro, principio consolidato in materia quello affermato da Cass. 08926/2011, (e ripreso da Cass. 16592/2013, La Terza, e Cass. n. 04409/2014, Garri, Cass. n. 17500/2014, Blasutto, e Cass. n. 05681/2015, Mancino, non massimate, ecc.), secondo cui, intervenuta la decadenza, al fine di non vanificarne gli effetti e la funzione, è irrilevante e non consente riconoscimento della prestazione la riproposizione, in epoca posteriore alla maturazione della stessa, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto,

Nella specie, stante l'applicazione della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, la domanda giustamente è stata respinta in quanto dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'Inps (17.11.2014) -- alla quale deve aversi riguardo per il computo , essendo la successiva domanda del 7.5.18 di cui si dirà inidonea a spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale ---a quella di proposizione della domanda giudiziaria (26.5.2020) risulta ampiamente il decorso del termine triennale di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Con il presente gravame oggi l'appellante disconosce l'istanza amministrativa del 17.11.2014 nel tentativo di "spostare in avanti" il termine di decadenza sostanziale, termine che il Tribunale ha correttamente accertato elasso alla data dell'introduzione del giudizio a quo (26.5.2020).

Il Russo sostiene, invero, di aver presentato due domande all'Inps, la prima, a mezzo pec, del 17.11.2014, in cui ci si limitava a richiedere la ricostituzione del trattamento pensionistico laddove soltanto con la domanda presentata il 7/5/2018 chiedeva, attraverso la specifica modulistica Inps, il riconoscimento del beneficio ex art. 13 L.257/92.

Al riguardo questa Corte ritiene corretta ed esente da censura la decisione del Tribunale, che ha affermato la validità di entrambe le domande in quanto relative al beneficio dell'accredito contributivo per esposizione qualificata da amianto .

A conforto di quanto statuito, osserva la Corte che è lo stesso istante che in sede di ricorso introduttivo afferma di aver presentato la domanda di accredito contribuzioni periodo amianto nel 2014 con conseguente riconoscimento del valore della domanda stessa .

Risulta, invero, accertato, oltre che dedotto nell'atto introduttivo del presente, che parte ricorrente abbia richiesto telematicamente all'INPS, a mezzo pec, in data 17.11.2014, l'aggiornamento dell'estratto conto per accredito con "richiesta di beneficio accredito periodi di amianto dal 11/1979 al 17/11/2014" .

Inequivoco appare, pertanto, il contenuto della richiesta avanzata nel novembre '14 sicchè non può che respingersi il tentativo della difesa attorea tesa a dimostrare in questo grado l'irregolarità della prima domanda e tanto al fine di evitare la decadenza.

Tanto basta per rigettare il gravame, con conferma della sentenza impugnata.

Considerata la natura della decisione e la particolarità della vicenda sul punto in ordine alla quale vi sono state decisioni contrastanti, stimasi equo compensare le spese del grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte così provvede: Rigetta l'appello; 2) compensa le spese del grado.

-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Napoli 9.1.2023

Il Presidente estensore

